



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 1717 / 2016

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. DITTA: GIOLO S.R.L. C.F. 02341050272. STABILIMENTO E SEDE LEGALE: COMUNE DI CONA VIA RISORGIMENTO 30 PEGOLOTTI.

Il dirigente

Visti:

- i. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante “la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-bis, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
 - al comma 89, tra l’altro, stabilisce che le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante, ad oggi non ancora realizzatosi per quanto concerne il presente provvedimento;
- vi. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
- vii. il D.M. 17.12.2009 che istituisce il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 14-bis del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 03.08.2009, n. 102;

- viii. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- ix. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: "*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*";
- x. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- xi. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- xii. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
- xiii. l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

Viste:

- i. la L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche ai sensi della quale sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- ii. la deliberazione n. 230 del 29.12.2010, con cui la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale.

Visto che:

- i. con prot. n. 93332 del 10.11.2014 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 07.11.2014 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 3 al competente SUAP del Comune di CONA in data 07.11.2014 dalla ditta GIOLO s.r.l., con sede legale in CONA - Via Risorgimento 30 - Pegolotte, per autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura di Via Risorgimento a Cona di acque reflue industriali provenienti da attività di lavaggio mezzi, presso l'indirizzo citato in oggetto;
- ii. con nota prot. n. 98552 del 25.11.2014 questa Amministrazione ha richiesto a AcegasApsAmga S.p.A. l'atto di assenso relativo all'ambito di pertinenza per lo scarico sopra citato e contestualmente ha avviato il procedimento per il rilascio dell'AUA ai sensi della L. n. 241/1990.

Considerato che:

- i. i titoli abilitativi per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. n. 152/2006 di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all'art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche con recapito in pubblica fognatura non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Preso atto che in data 05.10.2015, con nota prot. n. 81841 del 05.10.2015 è stato acquisito agli atti di questa Amministrazione l'atto di assenso allo scarico in pubblica fognatura di AcegasApsAmga S.p.A., relativo allo scarico sopra citato.

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza di questa Amministrazioni pari a n. 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, era fissato al 16.11.2015 e il termine effettivo di adozione del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.

Dato atto che gli eventuali altri ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili a questa Amministrazione,

DETERMINA

1

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3 è rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta **GIOLO s.r.l.** – C.F. 02341050272, con sede legale in Comune di CONA - Via Risorgimento 30 - Pegolotte, per autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti da attività di lavaggio mezzi nella pubblica fognatura di Via Risorgimento a Cona, presso l'impianto sito in Comune di CONA - Via Risorgimento 30 - Pegolotte.

2

L'autorizzazione rilasciata **ha validità per 15 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata a questa Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

3 SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

La ditta dovrà rispettare le prescrizioni riportate nell'atto di assenso emesso da AcegasApsAmga S.p.A., acquisito agli atti con prot. n. 81841 del 05.10.2015, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

4

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale C.F. e partita I.V.A. eventualmente correlando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, ecc.).

5

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

6

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.

7

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

8

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

9

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

10

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente
- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'ARPAV
- a AcegasApsAmga S.p.A.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente